

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO
ACCORDO PER LA GESTIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/3/2020 e del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34


Il giorno 12/6/2020, nell'ambito dell'esame congiunto previsto dall'art. 6 dell'Accordo Quadro tra Regione Lazio e le Parti Sociali a norma dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, (di seguito anche "Accordo Quadro") per l'accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga, si sono confrontati:

Mauden srl con sede legale in Milano via Stephenson 43/A, codice fiscale 11039560963 [di seguito anche la "Società"], rappresentata da Davide Dino Oriani e Roberta Viglione;
FILCAMS CGIL con delega Nazionale, rappresentata da Marisa Moi
FISASCAT CISL
UILTuCS delega Nazionale, rappresentata da Marco Scotti

Premesso che

- a) nell'ambito di stabili e corrette relazioni sindacali, la Società ha comunicato alla RSU/OO.SS. la necessità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga (di seguito: "Cigd") di cui (i) all'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, (ii) all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, (iii) ai punti F), comma 4° e H) di cui alla Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, e (iv) del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, per tutti i dipendenti in forza al 25 marzo 2020, così come previsto dalla vigente normativa
- b) la Società applica integralmente il CCNL terziario distribuzione e servizi firmato da Confcommercio inclusa la bilateralità e ha numero di matricola INPS 4989045375 e Codice Statistico Contributivo INPS 70105;
- c) la Società occupa alla data odierna in totale n. 118 dipendenti così distribuiti: n. 6 Dirigenti, n. 21 Quadri e n. 91 Impiegati;
- d) la Società sta subendo un grave pregiudizio per fatti imprevedibili e non imputabili alla stessa, ossia a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti legislativi e disposizioni, che hanno imposto limitazioni alla circolazione delle persone, rendendo impraticabile il normale svolgimento delle attività della società con le consuete modalità al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia,
- e) tale situazione rende indifferibile la proroga della sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale,
- f) la Società non ha accesso agli ammortizzatori sociali ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015 in ragione del suo inquadramento e ha, invece, accesso alla CIGS, per cui versa il relativo contributo; pertanto, come previsto dalla vigente normativa emanata a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Società può fare ricorso (così come ha fatto) alla Cassa Integrazione in Deroga ("CIGd") e accedere alle relative proroghe concesse dagli aggiornamenti normativi,
- g) nel corso della riunione tenutasi in via telematica in data odierna, le Parti confermano e rinnovano le motivazioni che rendono necessario il ricorso da parte della Società alla CIGd per un ulteriore periodo, così come di un programmato smaltimento ferie e hanno raggiunto la presente intesa volta ad individuare, in modo uniforme in tutte le Regioni interessate, le linee guida e le principali questioni operative relative all'applicazione dell'ammortizzatore sociale in esame, garantendo un equo trattamento a tutti i dipendenti della Società che verranno interessati dalla citata misura emergenziale

Tutto ciò premesso




M M

si conviene quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che la Società si trova nelle condizioni per aver accesso al trattamento di CIGd a causa del grave pregiudizio determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, come esposto nelle premesse, sia per le settimane già richieste che per le successive proroghe concesse.
3. La Società collocherà in CIGd fino ad un massimo delle "zero ore" e fino a un massimo di n..... dipendenti (impiegati e quadri), in forza alla data del 25 marzo 2020 (incluso il personale dislocato presso clienti o distaccato), nelle unità di Milano, Roma. Le Parti si danno atto che, oltre a quanto già effettuato in termini di sospensione oraria nelle settimane precedenti, l'attuale stima di utilizzo effettivo prevede la riduzione fino al% nel mese di giugno, fino al% nel mese di luglio. I valori sopra indicati sono da intendersi come stima in funzione dell'attuale valorizzazione dei carichi di lavoro, che potrà essere rivista in aumento o in diminuzione nei mesi successivi. In caso di variazioni significative rispetto alla stima, la società convocherà le parti sociali per le dovute informazioni.
4. La richiesta di proroga CIGd avrà decorrenza dal termine del periodo di CIGd precedentemente richiesta differenziata per sedi, pertanto:
 - a. dal 22/06/2020 e per una durata non superiore a 5 settimane continuative per l'unità di Roma
 - b. dal 20/07/2020 e per una durata non superiore a 5 settimane continuative per l'unità site in Milano.

Vengono fatte salve eventuali proroghe, qualora possibili sulla base di specifici provvedimenti che dovessero venire emanati successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

5. Si conferma che le ore di cassa previste non potranno essere sostituite con ferie/ROL a discrezione del dipendente, stante l'interpretazione restrittiva del computo della durata massima della CIGd, sulla base della quale e alla luce delle esigenze organizzative la Società intende utilizzare le ulteriori 5 settimane in maniera continuativa. Qualora tale interpretazione fosse rivedibile alla luce di futuri chiarimenti da parte dell'INPS, la Società si impegna a ridiscutere tale regola con le OOSS.
6. In caso di richiamo al lavoro, durante i periodi di sospensione, di parte dei dipendenti collocati in CIGd, la Società applicherà il criterio della rotazione sulla base delle esigenze tecnico produttive e organizzative e della fungibilità sulle mansioni, dando al dipendente un preavviso minimo due giorni.
7. Gli importi spettanti ai lavoratori a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati in modalità di pagamento diretto a cura dell'INPS, come previsto in base all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e all'art. 17 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
8. Qualora venisse data la possibilità alle aziende di anticipare l'importo della CIGd per conto INPS, l'azienda si rende disponibile ad applicare tale agevolazione ai dipendenti, recuperando poi i valori dai flussi contributivi del mese successivo.
9. La Società attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato
10. Le Parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
11. Si conferma, quale condizione di miglior favore e al precipuo scopo di mitigare l'impatto economico dell'ammortizzatore sociale sulla retribuzione percepita dal lavoratore, la Società garantirà, attraverso l'erogazione di una somma ad integrazione della prevista erogazione da parte dell'INPS a titolo di CIGd, che l'importo della retribuzione lorda per le ore lavorate sommato all'importo della prestazione INPS (stima cassa integrazione) sia almeno pari all'80% della mensilità lorda (RAL/14) di ciascun dipendente in sospensione oraria. Resta espressamente inteso che la già menzionata integrazione straordinaria e di miglior favore riconosciuta dalla Società è per sua natura complessiva ed



11

omnicomprensiva degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone la Società già tenuto conto in sede di quantificazione del relativo importo.

12. Quale ulteriore condizione di miglior favore, la Società garantirà la piena maturazione di tutti gli istituti contrattuali (mensilità supplementari, ferie, ROL).
13. Su richiesta del lavoratore, la Società si rende disponibile ad erogare un anticipo sul TFR maturato e disponibile in azienda qualora non sussistano divieti di legge, e nella misura massima pari al numero dei mesi in CiGg. In alternativa è possibile richiedere un anticipo forfettario del rateo della 13° mensilità nel limite massimo del valore maturato al 30 giugno 2020 che verrà poi conguagliato a dicembre 2020.
14. Le Parti convengono che (fatta salva la verifica di coerenza giuridica con la sospensione in cassa integrazione) i lavoratori collocati in CiGd accederanno / potranno accedere ad attività di riqualificazione professionale attraverso formazione in modalità di e-learning predisposta dalla Società.
15. La Società ha comunicato che, a fronte delle previsioni di fatturato dei prossimi mesi, è sua intenzione avvalersi del supporto della CiGd per ulteriori 4 settimane con decorrenza 1°Settembre 2020 come da D.L. del 19 maggio 2020 la stima di utilizzo è pari al 20/30%. Sarà cura della Società convocare le parti sociali per la discussione relativa a questa ulteriore fase.
16. Le Parti si danno atto di aver positivamente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148 del 14 settembre 2015, comma 4° e si impegnano sin d'ora a riprodurre in un ulteriore verbale di accordo le pattuizioni convenute nella presente intesa, qualora ciò si rendesse formalmente necessario al fine di dare corso alla richiesta di CiGd, ovvero a seguito di ulteriori disposizioni normative e/o chiarimenti operativi da parte del Ministero o dell'INPS.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Mauden



p. Confcommercio Imprese per l'Italia MI LO MB

p. Filcams CGIL



p. Fisascat CISL

p. Uiltucs

